



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Delliberazione n. 18 del 2-7-2012

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - [REDACTED] - [REDACTED].

L'anno 2012 addì Due del mese di Luglio in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto		X
Porta Giovanni - OO.SS.	X	
Ribizzo Pasquale - Esperto		
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro	X	
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL		

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. 122/92;
- Vista la L.R. n. 28/2009;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Taranto;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 16.01.2012, il Sig. [REDACTED], già iscritto all'Albo Artigiani per attività di elettrauto, comunicava l'aggiunzione dell'attività di Impianti GPL-Metano e ganci traino;
- In data 31.1.2012, la CPA, "vista la DIA allegata non completa di firma e decorrenza e considerato che ai sensi della L. 122/92 e D.M. n. 406/97 le attività di impianti GPL-metano e ganci traino rientrano nella sezione meccanica e motoristica", respingeva la comunicazione in quanto "il responsabile tecnico non era in possesso dei requisiti prescritti dalla L. 122/92" comunicando la decisione all'interessato con nota n. 4080 del 02.02.2012;
- In data 13.3.2012, il Sig. [REDACTED] proponeva ricorso a questa Commissione per vedersi riformare la decisione della CPA di Taranto, con l'aggiunzione dell'attività di installatore impianti GPL-Metano e Ganci traino;

Ritenuto che:

- Il punto 1.b - penultimo capoverso dell'allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1458/2008, prevede la possibilità di regolarizzare una comunicazione pervenuta incompleta assegnando un termine di 30gg, pertanto la incompletezza formale non rileva nel caso di specie;
- Il Regolamento ECE/ONU n. 115,) definisce l'installatore "una organizzazione che può assumere la responsabilità tecnica per la corretta e sicura installazione di sistemi retrofit LPG e CNG in conformità ai paragrafi specifici del regolamento";
- L'installazione di detti impianti comprende parte estesa di raccordi elettrici ed elettronici, proprie dell'attività di elettrauto;
- La decisione della CPA, si fonda sul D.M. n. 406/97 che la L. n. 214/2011, art. 40, comma 6, abroga. Infatti detto articolo recita: "Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione, il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 - Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione, è abrogato";

Confermata la relazione istruttoria;

P.Q.M.

A Maggioranza di voti resi nei modi di legge

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dal Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED]
 - Il presente atto è redatto ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, giusta Determinazione Dirigenziale dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 11/2011.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente provvedimento è composto di n. 2 facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroianni)



Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)